



CIRCOLO TENNIS GIOTTO

STATUTO

§ § §

CAPO I

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE -

E' costituita una società sportiva, sotto la denominazione "CIRCOLO TENNIS GIOTTO" Associazione Sportiva Dilettantistica, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "ASSOCIAZIONE".

ARTICOLO 2 - SEDE -

La sede è posta in Arezzo, Via L.Viani.

ARTICOLO 3 - SCOPI -

L' Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica, e non ha discriminazioni di religione e di razza.

Ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello stato italiano attraverso:

- a) la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre;
- b) la partecipazione ad almeno un torneo autorizzato.

L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività sopra indicate.

Ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, ricreative.

ARTICOLO 4 - DURATA -

La durata è illimitata.



ARTICOLO 5 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.T. -

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F. I .T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

Si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

ARTICOLO 6 - RICONOSCIMENTO DI SOCIETA' SPORTIVA -

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modifiche al presente statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI -

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA -

L'Assemblea dei Soci è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione con avviso inviato ai soci aventi diritto almeno dieci giorni prima



della data della riunione, oppure almeno 15 giorni prima mediante affissione dell'avviso predetto nella bacheca posta presso la sede dell'Associazione.

L'avviso deve specificare la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 1/4 degli aventi diritto, mediante domanda scritta al Presidente con specifica dell'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data della richiesta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci in quel momento; uno dei soci deve fungere da segretario. Il presidente nomina due soci scrutatori per controllare le votazioni.

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA -

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

La partecipazione è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita :

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA -

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:



- a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) eleggere i componenti del C.D.A. e del Collegio Sindacale;
 - c) approvare i bilanci.;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il C.D.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci;
- Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) deliberare le modifiche Statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 12 - APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI -

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, il mutamento dell'oggetto sociale, il mutamento della sede di esercizio dell'Associazione, debbono essere adottate con un numero di voti rappresentanti almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto.

In generale le votazioni si effettuano per alzata di mano o per appello nominale; si procederà con voto segreto quando si deve trattare di questioni personali, di elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci ed in ogni caso quando tale procedura sia richiesta da almeno 1/3 dei presenti.

Per l'elezione del C.D.A., ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti si rinnoverà la votazione per le sole persone o argomenti che hanno conseguito la parità; in caso di nuova parità, e solo per le elezioni delle cariche sociali, verrà scelta la persona o le persone più anziane relativamente alla loro iscrizione al Circolo.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.



ARTICOLO 13 - ELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'-

Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci ad eccezione dei soci in lista di attesa.

I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche sociali.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, hanno la durata di due anni e sono riconfermabili.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il C.D.A., composto da sette a tredici Consiglieri eletti dall'Assemblea, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l'Economo Tesoriere, l'addetto agli impianti, l'addetto alla disciplina, l'addetto alle pubbliche relazioni. Il C.D.A. può istituire ulteriori funzioni e cariche.

L'Assemblea può conferire la carica di Presidente Onorario, che fa parte di diritto del C.D.A., ma senza facoltà di voto, e che decade con la cessazione del mandato del C.D.A.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri il C.D.A. integrerà attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Se vengono a mancare sei o più Consiglieri, il C.D.A. indice l'Assemblea per nuove elezioni.

Il C.D.A. si riunisce su convocazione del Presidente, o qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri: le delibere sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei Consiglieri. L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive provoca l'automatica decadenza del Consigliere.

ARTICOLO 15 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Consiglio direttivo:

- a) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;
- c) stabilisce data e Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività Sociale;
- f) approva i programmi tecnici e organizzativi della Società;



- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce la Società e decide di tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci;
- i) determina le modalità di accesso e di utilizzo degli impianti della Società da parte dei familiari dei soci

ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI -

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, firma atti e provvedimenti con potestà di delega, prende decisioni a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al C.D.A. nella prima riunione successiva.

Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore del Circolo sovrintende a tutta l'attività.

Il Segretario provvede alla conservazione degli atti sociali, si occupa dei registri e del carteggio, compila i verbali del C.D.A., si occupa dell'esazione delle entrate.

L'Economo Tesoriere conserva la cassa sociale, redige i bilanci, controlla le spese e si occupa degli altri adempimenti di carattere amministrativo.

L'Addetto agli impianti provvede alla conservazione di tutti gli impianti affinché questi siano sempre nel migliore stato di agibilità.

L'Addetto all'attività sportiva sovrintende a tutta l'attività sportiva che viene svolta dal Circolo.

L'Addetto alla disciplina si occupa del mantenimento di un corretto comportamento dei frequentatori del Circolo, riferendo al C.D.A. per eventuali sanzioni; intrattiene inoltre rapporti con dipendenti e/o collaboratori.

L'Addetto alle pubbliche relazioni si occupa dei rapporti con le Autorità, la Stampa, gli Organi federali, gli altri Circoli.

ARTICOLO 17 - ATTRIBUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE -

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi (più due supplenti) eletti dall'Assemblea: questi, nella prima seduta, nominano il Presidente del Collegio stesso che può essere invitato, con voto consultivo, ad assistere alle riunioni del C.D.A.

Il Collegio Sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile della Società e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti;



c) comunica per iscritto al C.D.A. le irregolarità rilevate.

CAPO III

ARTICOLO 18 - SOCI - ATLETI AGGREGATI -

1. L'Associazione è composta dagli associati (*iscritti o partecipanti*) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di *aggregati* composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 19 - TESSERAMENTO ALLA FIT -

Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Società.

ARTICOLO 20 - AMMISSIONE DEI SOCI -

Per essere ammesso a far parte del Circolo, il candidato dovrà risultare iscritto nel libro dei soci della S.r.l. Metasport.

In alternativa, e per un periodo massimo di anni tre, e comunque fino al 31.12.2006, saranno ammessi a far parte del circolo a pieno titolo i soggetti, e le loro famiglie, che si siano messi in lista di attesa per l'acquisto della quota Metasport, impegnandosi per iscritto all'acquisto di essa al momento che i vecchi soci ne proporranno la vendita. Il numero di soggetti in lista di attesa ammessi a far parte del circolo non potrà annualmente superare quello dei vecchi soci Metasport che non rinnovino la quota associativa del C.T. Giotto. A tale categoria di soci verrà applicata, finché essi non diverranno sottoscrittori della quota Metasport, il pagamento della quota sociale maggiorata di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

Al momento dell'acquisto della quota Metasport, i soci in lista di attesa dovranno altresì corrispondere la quota *una tantum* nella misura stabilita dal C.D.A.

I soci in lista di attesa, durante il periodo massimo di tre anni, e comunque fino al 31.12.2006, godranno di tutti i diritti e saranno soggetti a tutti i doveri previsti dal



presente Statuto per i soci, salvo diversa previsione statutaria, ma non potranno votare nelle Assemblee.

I figli di coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci della S.r.l. Metasport alla data del 31/12/1992 e che appaiono nello stato di famiglia avranno diritto a frequentare ed utilizzare gli impianti del Circolo anche dopo che saranno usciti dalla famiglia originaria e fino a che la titolarità della quota rimarrà nell'ambito della famiglia. Il C.D.A. stabilirà le tariffe da applicare loro secondo le modalità di seguito descritte.

Le quote dovranno essere pagate dai Soci nella misura e entro la data che sarà stabilita dal C.D.A. di anno in anno.

Poiché il Circolo Tennis Giotto svolgerà la propria attività su impianti di proprietà della S.r.l. Metasport la quale, nel perseguimento del proprio scopo sociale, dovrà operare in maniera prevalente, continuativa e coordinata con il C.T. Giotto "in modo tale da costituire valido ed efficace supporto per l'attività svolta da quest'ultimo", coloro che non risultano sottoscrittori delle quote della S.r.l. suddetta saranno soggetti a tariffe maggiorate per il pagamento della quota sociale, e per l'uso degli impianti, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% di quella in vigore per gli altri, che dell'uso degli impianti.

Al momento della iscrizione al Circolo, dovrà essere inoltre corrisposta *una tantum* una quota di iscrizione nella misura stabilita dal C.D.A.

I soci proprietari di quota Metasport che non hanno continuamente rinnovato la quota associativa del C.T. Giotto, o i loro aventi causa in caso di cessione della stessa, che decidessero di farsi soci del circolo, saranno soggetti alla corresponsione *una tantum* di una quota di iscrizione stabilita dal C.D.A. ai sensi dei due capoversi che precedono.

ARTICOLO 21 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE-

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni da presentarsi mediante lettera raccomandata entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- b) per morosità dovuta ad un ritardo del pagamento della quota superiore a tre mesi, salvo che il C.D.A. non deliberi il recupero coattivo;
- c) per radiazione, che viene pronunciata dal C.D.A. contro il Socio che commette azioni contrarie alle norme del presente Statuto e del Regolamento salvo il pagamento della quota maturata;



d) per mancato acquisto della quota Metasport nell'arco di tre anni, e comunque fino al 31.12.2006, ai sensi dell'art. 20, 1° capoverso, del presente Statuto;

e) per la perdita della qualità di socio della Metasport S.r.l.

I Soci dimissionari o radiati per morosità, potranno essere riammessi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20. I radiati per morosità, se riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote arretrate.

ARTICOLO 22 - OSPITI -

I soci avranno facoltà di ospitare altre persone negli impianti del Circolo solo in via eccezionale e secondo le norme stabilite dal C.D.A. per gli inviti. Il C.D.A. può consentire l'utilizzo degli impianti per periodi prefissati a particolari Enti e Associazioni.

I danni o i guasti causati da un socio o da persona da lui stesso introdotta, saranno a carico del socio stesso se l'ospite è minore di età.

CAPO IV

ARTICOLO 23 - FONDO COMUNE - BILANCIO -

Il Fondo Comune è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili appartenenti alla Società;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi e dalle elargizioni dei soci, di terzi, di Enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare il fondo comune.

ARTICOLO 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE BILANCIO -

Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario



dell'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. Entro il medesimo termine egli deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le stesse modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede del Circolo per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e devono restare affissi presso la sede della Società per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ARTICOLO 25 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE -

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.3. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

ARTICOLO 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Sia la F.I.T., sia l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l'una dall'altra.

ARTICOLO 27 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA SOCIETA' -

L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri i quali nella prima seduta nominano il Presidente del Collegio.

I Probiviri svolgono le funzioni di Collegio di Disciplina nei confronti dei Soci. Ad essi è inoltre demandato di dirimere le controversie insorte tra i Soci e gli Organi Direttivi del Circolo.

I provvedimenti disciplinari che può adottare il C.D.A. nei confronti dei Soci e degli atleti aggregati sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino ad un massimo di 1 anno);



- radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell' incolpato.

ARTICOLO 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T. -

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

- a) Associazione;
- b) Amministratori e Dirigenti dell'associazione;
- c) Tesserati F.I.T. della Società.

**ARTICOLO 29 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' PER I
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T. -**

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri Soci ed atleti aggregati, i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della F.I.T.

CAPO VI

ARTICOLO 30 - INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' -

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni e/o enti con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

ARTICOLO 31 - RICHIAMO NORMATIVO -

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

*Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Arezzo
in data 4 giugno 2004 al numero 3992 volume 40 serie 3*